

Attività di raffinazione di petrolio e di commercializzazione di prodotti petroliferi e ordine di bonifica dell'area verde esterna alla raffineria ricadente in un Sito di interesse comunitario

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 24 febbraio 2021, n. 182 - Gabbricci, pres.; Garbari, est. - IES - Italiana Energia e Servizi S.p.A. in (avv.ti Negrini e Sella) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e polo chimico soggetto a procedura di bonifica - Attività di raffinazione di petrolio e di commercializzazione di prodotti petroliferi - Area verde esterna alla raffineria ricadente nel Sito di Interesse Comunitario «Vallazza» - Prescrizioni.

(Omissis)

FATTO

1. La ricorrente IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a. è proprietaria di una vasta area nel comune di Mantova, ubicata nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, soggetto a procedura di bonifica sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente. Una parte della proprietà in questione è occupata dall’impianto industriale, ove la società svolge attività di raffinazione di petrolio e di commercializzazione di prodotti petroliferi, mentre un’altra porzione è esterna alla raffineria e comprende un’ampia area verde ricadente nel Sito di Interesse Comunitario “Vallazza”.

2. Con il gravame in epigrafe la società impugna le prescrizioni adottate nei suoi confronti dalla conferenza di servizi decisoria ex articolo 14 ter della legge 241/1990 tenutasi in data 25 luglio 2013 e dal decreto ministeriale n. 4510/TRI/DI/B del 2 ottobre 2013, che le ha approvate, riguardanti entrambe le aree.

3. Con riferimento alla porzione esterna al perimetro della raffineria, espone la ricorrente:

- che già nel 2005, su richiesta del Ministero dell’Ambiente, la società ha predisposto un Piano di caratterizzazione, che è stato approvato nella conferenza di servizi decisoria del 14 marzo 2006;

- che la società ha poi redatto lo Studio per la valutazione di incidenza per il sito e una relazione integrativa; entrambi i documenti sono stati valutati dal Parco del Mincio, che ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla caratterizzazione con maglia 50m X 50m;

- che, ottenuto l’assenso del Ministero per l’utilizzo di modalità di indagine differenziate, e quindi l’impiego di una maglia 100m X 100m nella zona valliva, che non era mai stata oggetto di attività potenzialmente inquinanti, la società tra febbraio e marzo 2008 ha eseguito la caratterizzazione;

- che la conferenza di servizi istruttoria dell’11 ottobre 2010 e poi la conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 hanno preso atto dei risultati della caratterizzazione eseguita nelle aree del SIC, imponendo che: *“l’Azienda trasmetta entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, un documento contenente i risultati di indagini integrative da effettuare sulla base delle seguenti prescrizioni:*

1. si chiede, nel caso in cui non siano già comprese in un piano di monitoraggio a sé stante, di effettuare i campionamenti ed analisi di laboratorio su campioni di acque superficiali prelevate in corrispondenza degli specchi d’acqua oggetto di indagine;

2. ripetere almeno il 50% dei sondaggi nell’area in esame al fine della corretta valutazione dello stato di contaminazione dei sedimenti dell’area medesima; inoltre, si prescrive che l’ubicazione di tali sondaggi integrativi dovrà essere concordata con ARPA – Lombardia ed il prelievo dei sedimenti dovrà conformarsi a quanto previsto dal Piano di caratterizzazione dell’area lacustre del Sito di Bonifica dei “Laghi di Mantova e Polo Chimico” (...);

(...) 4. obbligo di conformarsi alle ulteriori prescrizioni formulate da ISPRA nei pareri trasmessi con note prot. 0032728 del 07/10/2010 e prot. 32596 del 06/10/2010 (...) e da ARPA Lombardia nella relazione di validazione (...);

- che la conferenza di servizi decisoria ha inoltre contestualmente richiesto a IES di prevedere interventi di bonifica nell’area esterna alla raffineria e di avviare, unitamente ai soggetti competenti nel caso si tratti di aree demaniali, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, la rimozione dei rifiuti abbandonati presenti lungo l’argine del fiume Mincio.

3.1. Soggiunge la ricorrente che il parere ISPRA del 7 ottobre 2010, il verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2011 e il DM 23 febbraio 2012 sono stati impugnati avanti a questo Tribunale, con ricorso iscritto al N.R.G. 363/2012, pendente alla data di proposizione dell’odierno gravame, e che -nonostante l’impugnativa proposta- il Ministero dell’ambiente, nella conferenza decisoria del 25 luglio 2013, ha ribadito le prescrizioni alla società di:

“b. trasmettere, nei tempi tecnici strettamente necessari, un documento contenente i risultati delle indagini integrative da effettuare nelle aree esterne alla Raffineria IES S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla pagina 46 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011;



c. effettuare interventi di messa in sicurezza d'emergenza e/o bonifica ove necessari, anche nell'area rilevata, ubicata in area di proprietà IES ma esterna al confine fiscale della Raffineria IES S.p.A. (...)".

Ha inoltre richiesto "al soggetto titolare dell'area nonché ai soggetti pubblici competenti nel caso si tratti di aree demaniali, di trasmettere un elaborato che illustri lo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati, presenti lungo l'argine del fiume Mincio, così come richiesto dalla Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011".

3.2. Dette prescrizioni sono censurate con il primo motivo dell'odierno gravame, in cui l'esponente ripropone le medesime censure già formulate con il nominato ricorso N.R.G. 693/2012, deducendo l'illegittimità per "Violazione dei criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati di cui all'Allegato 2 alla parte V del d.lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 3 della l.n. 241/1990. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245 e 252 del d.lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione e difetto dei presupposti di fatto e di diritto – illogicità e contraddittorietà manifeste".

3.3. In sintesi la ricorrente sottolinea che la caratterizzazione dell'area è stata effettuata in conformità alle indicazioni delle amministrazioni coinvolte, agli accordi con gli enti locali oltre che al Codice dell'Ambiente, sicché risulta del tutto ingiustificata la richiesta di ripetere almeno il 50% dei sondaggi nell'area. Non sarebbe al riguardo convincente la motivazione allegata dalla Conferenza di servizi, secondo cui le modalità di prelievo delle carote, così come le operazioni di estrusione dei sedimenti, non sarebbero in linea con le indicazioni riportate nel documento elaborato da ISPRA per la caratterizzazione del SIN nel luglio 2007 e, pertanto, i sedimenti prelevati potrebbero non essere rappresentativi della reale situazione ambientale dell'area indagata. Sarebbe illegittima anche la prescrizione concernente l'obbligo di bonifica, perché IES non è il soggetto responsabile della contaminazione né è stata effettuata un'analisi di rischio sito specifica. Così come l'ordine di rimuovere i rifiuti, imposto senza alcuna indagine in merito ai soggetti cui sia addebitabile l'abbandono e senza considerare che gli argini del fiume Mincio appartengono al demanio, al quale compete anche l'attività di vigilanza.

4. La conferenza di servizi di data 25 luglio 2013, di cui all'odierno ricorso, si è occupata anche dell'area ove è insediata la raffineria, attiva fin dai primi anni cinquanta del secolo scorso ed estesa per circa 40 ettari, poiché in corrispondenza dell'impianto produttivo è stata rinvenuta in falda un'ingente quantità di prodotto idrocarburo in fase separata (cd. surnatante), che si propaga anche a valle idrogeologico, in zona Darsena, in via Brennero e nella proprietà di Belleli.

4.1. Con ordinanza prot. 21/258 del 15 ottobre 2012 la Provincia di Mantova ha individuato IES come responsabile per il surnatante presente in falda anche nell'area Belleli e ha imposto alla società di predisporre uno specifico progetto per la sua rimozione. Tale ordinanza è stata impugnata da IES avanti a questo Tribunale con ricorso N.R.G. 1248/2012.

4.2. Precisa la ricorrente di aver trasmesso al Ministero dell'Ambiente, a seguito della nominata ordinanza provinciale, il progetto recante "interventi finalizzati alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy cpe" e che l'amministrazione statale, sulla base dei pareri di ARPA e della Provincia di Mantova, ha evidenziato la necessità non solo di procedere immediatamente con gli interventi di recupero del surnatante ivi previsti, ma anche di realizzare idonee misure di prevenzione tramite la realizzazione di una barriera idraulica finalizzata all'intercettazione del plume di contaminazione in area Belleli. Nonostante IES nella conferenza di servizi istruttoria del 21 giugno 2013 abbia prodotto una relazione (nota tecnica redatta da Foster Wheeler) che espone le ragioni ostative a quest'ultima richiesta, la conferenza decisoria del 25 luglio ha confermato la prescrizione. Ha chiesto -infatti- alla ricorrente di avviare nei tempi tecnici strettamente necessari gli interventi previsti nel progetto, ottemperando a tutte le prescrizioni formulate dagli enti competenti (ARPA, Parco del Mincio, ASL Mantova, Comune di Mantova, ISPRA), ivi compresa -quindi- l'installazione della barriera idraulica.

4.3. Tale determinazione assunta dalla conferenza del luglio 2013 è censurata con il secondo motivo dell'odierno gravame, con il quale ne è dedotta l'illegittimità per "Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione e difetto dei presupposti – Illogicità manifesta – Violazione dei principi di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa". Lamenta la ricorrente che il Ministero non ha tenuto alcun conto delle osservazioni con le quali l'interessata ha evidenziato che l'intervento richiesto non è fattibile da un punto di vista tecnico e non è necessario dal punto di vista ambientale. Né l'amministrazione ha valutato la compatibilità della barriera idraulica rispetto alle azioni proposte, per l'area a valle, nell'ambito del progetto definitivo I° stralcio funzionale di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN, già approvato, che -analogamente- prevede la realizzazione di una cinturazione delle aree IES/Belleli mediante barriera fisica e barriera idraulica. Ne consegue, secondo la ricorrente, che la prescrizione relativa all'installazione di una barriera idraulica è viziata per difetto di istruttoria e motivazione, oltre che per illogicità e contraddittorietà.

Con memoria di data 20 novembre 2020 IES ha ribadito di aver dato tempestivo avvio all'attuazione del progetto di recupero e di aver presentato il "Progetto alternativo al Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di Mantova – I stralcio funzionale Sogesid" e la sua integrazione progettuale sin dal settembre 2014, condiviso nella Conferenza decisoria del 14 luglio 2015 e approvato con Decreto della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente n. 531 del 20 novembre 2015. Lamenta che l'amministrazione non avrebbe tenuto

in alcun conto le possibili interferenze della misura richiesta rispetto al complessivo progetto di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera, interessante la più vasta area di interesse della Società ricorrente.

5. Si sono costituiti per resistere al ricorso i Ministeri intimati, ISS, Ispra, la Provincia di Mantova e la controinteressata Belleli Energy S.r.l..

5.1. La Provincia di Mantova ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del primo motivo di ricorso, concernente l'obbligo di effettuare nuovi sondaggi nell'area, in ragione della sopravvenuta approvazione del progetto di Messa In Sicurezza Operativa della Falda (DM 531/2015 e n. 37/2018) e l'inammissibilità con riferimento al parere congiunto di ARPA e della Provincia medesima, datato 25 marzo 2013, in quanto atto infraprocedimentale e a contenuto meramente valutativo. Successivamente ha preso atto, sulla base delle repliche della ricorrente, che l'approvazione del progetto di MISO non riguarda in realtà le prescrizioni riferite all'area Vallazza. Nel merito la Provincia e le altre parti costituite hanno dedotto l'infondatezza del ricorso.

5.2. La difesa di INAIL ha chiesto che sia dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

6. Nelle more del presente giudizio i due nominati antecedenti ricorsi sono stati definiti da questa sezione rispettivamente con sentenze 31 luglio 2018, n. 766 (sul N.R.G. 693/2012) e 27 febbraio 2020, n. 176 (sul N.R.G. 1248/2012), entrambe di rigetto. Avverso tali pronunce la Società ricorrente ha proposto separati appelli, allo stato pendenti avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato.

7. Il ricorso è stato chiamato all'udienza di merito del 27 gennaio 2021 e ivi trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione introdotta da INAIL tesa ad escludere la legittimazione passiva di tale ente, atteso che dall'1 gennaio 2008 l'ISPESL, nelle cui funzioni è subentrato l'INAIL, non ha più avuto alcun ruolo, nemmeno consultivo, nell'adozione degli atti relativi alla messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

2. Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

3. Le prime tre prescrizioni oggetto di impugnativa, riguardanti le aree esterne alla raffineria e comprese nella cd. area "Vallazza" (con le quali sono state imposte alla società indagini integrative, interventi di messa in sicurezza/bonifica necessari nella medesima area, una relazione sullo stato avanzamento del recupero rifiuti abbandonati lungo l'argine del Mincio) erano già state impartite all'esponente dalla conferenza di servizi decisoria di data 10.10.2011 e dal decreto MATTM 23.2.2012, che sono stati impugnati avanti a questo TAR con ricorso N.R.G. 683/2012, pendente alla data di proposizione del presente ricorso, ma poi definito con la citata sentenza di rigetto n. 766/2018.

3.1. Stante la coincidenza sia del contenuto delle determinazioni avversate (la conferenza di servizi del luglio 2013 ha ribadito, sul punto, le precedenti prescrizioni) sia delle censure articolate nel primo motivo di ricorso (Violazione dei criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati di cui all'Allegato 2 alla parte V del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, lesione del principio di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa; Violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 244, 245, 252 del d.lgs. n. 152 del 2006, inosservanza dell'art. 192 del medesimo d.lgs., eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione e difetto dei presupposti), non possono che essere in questa sede integralmente richiamate e confermate le statuizioni di cui alla nominata pronuncia, di seguito solo in sintesi ripercorse.

3.2. Questa Sezione ha, infatti, già statuito:

- con riferimento alla necessità di ulteriori indagini sull'area, che a fronte del parere tecnico di ISPRA in merito alle modalità di carotaggio e alle operazioni di estrusione dei sedimenti *"non si rivela irragionevole la prescrizione di ripetere il 50% dei sondaggi sull'area, dandosi atto del parere che supporta del supplemento di indagine disposto. L'esigenza di un approfondimento è dunque adeguatamente supportata sul piano tecnico, e la prescrizione è legittimata dall'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione procedente, peraltro a fronte di un quadro generale di conclamato inquinamento delle aree limitrofe"*;

- con riferimento alle attività di messa in sicurezza/bonifica, esigibili solo rispetto al responsabile dell'inquinamento, che sussistono *"concordanti riscontri per addebitare alla Società ricorrente l'inquinamento, la cui tipologia corrisponde alla contaminazione individuata presso la zona produttiva. Nella propria relazione l'amministrazione ha dato conto (5.2) della circostanza per cui le sostanze rinvenute nei suoli e nelle acque di falda - in particolare idrocarburi C₆>12 e C₆<12 - coincidono con le componenti adoperate nel ciclo produttivo dell'azienda, e lo scostamento dai limiti normativi investe i medesimi parametri. Anche dall'esame del verbale allegato al provvedimento impugnato (pagina 28) si evince che per l'area di pertinenza della raffineria cd. "Villette" (la quale ricade solo parzialmente nella perimetrazione del SIN) si è riscontrato uno stato di contaminazione del suolo insaturo profondo e delle acque sotterranee: il primo risulta contaminato da idrocarburi aromatici, idrocarburi C₆<12, idrocarburi C₆>12, metalli (Vanadio), mentre la falda risulta contaminata dalle stesse sostanze con l'aggiunta di solventi alogenati. (...) La conclusione circa un collegamento tra l'inquinamento e l'attività della Società ricorrente si rivela dunque attendibile per i predetti gravi, precisi e*

concordanti elementi, senza che ulteriori (ipotetici) concorrenti fattori causativi siano idonei a escludere la responsabilità”;

- quanto alla prescrizione relativa ai rifiuti abbandonati “è evidente che la medesima è valida per la porzione di area di proprietà della parte ricorrente. Sotto altro profilo, ritiene il Collegio che, nelle aree ad elevato rischio ambientale come quella di cui si controverte (nelle quali i fenomeni di inquinamento sono conclamati), insorge a carico del proprietario un onere di diligenza superiore a quello esigibile presso la generalità dei consociati e anche presso i titolari di una qualsiasi attività produttiva. In aggiunta, parte ricorrente non ha dato conto della particolare onerosità della procedura di rimozione del materiale rinvenuto all'esterno”.

3.3. Le censure vanno quindi respinte.

4. L'ultima prescrizione riguarda gli interventi di rimozione e recupero del prodotto surnatante nella falda in area Belleli Energy.

4.1. Il surnatante costituisce una sorgente attiva di contaminazione, rilevata nel sottosuolo in quantità relevantissime, ed è causa di diffusione nella falda di sostanze diverse, con grado di tossicità e pericolosità anche elevata sia per l'uomo che per l'ambiente.

4.2. L'ordinanza che ha stabilito la responsabilità di IES per il surnatante e le ha ordinato di rimuovere il prodotto è stata oggetto di ricorso N.R.G. 1248/2012, pendente alla data di presentazione dell'odierno gravame, ma poi definito con sentenza di rigetto n. 176/2020. La ricorrente ha proposto appello, assunto al N.R.G. 6462/2020, per il quale ha rinunciato alla sospensiva.

4.3. La responsabilità per la presenza nella falda di prodotto in fase separata in corrispondenza dell'area Belleli è stata individuata in capo a IES in ragione di numerosi concordanti elementi e non può essere nuovamente sindacata nel presente giudizio.

4.4. Lo specifico scrutinio che qui residua è limitato alla legittimità della prescrizione, assunta dalla conferenza di servizi e ribadita dal MATTM, richiamando conformi pareri di ARPA, della Provincia di Mantova e di ISPRA, relativa alla necessità di realizzare una barriera idraulica per intercettare il plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio. Il progetto di intervento in area Belleli presentato da IES, approvato dalla medesima conferenza di servizi, prevedeva per quest'area unicamente il recupero con skimmer. La conferenza ha ritenuto detta modalità del tutto inefficace nell'azione di riduzione delle superfici interessate dal surnatante, imponendo la realizzazione di una barriera idraulica.

4.5. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo dell'odierno ricorso, l'illegittimità di tale prescrizione per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e presupposti, perché l'intervento non sarebbe né fattibile né necessario e non sarebbe coordinato con analoga azione già approvata per l'area a valle. La criticità della prescrizione sarebbe resa evidente dalla nota di deduzioni tecniche redatta da Foster Wheeler.

4.6. Secondo tale relazione tecnica non sussisterebbe un quadro conoscitivo adeguato delle condizioni dell'acquifero in area Belleli Energy Cpe (estensione e caratteristiche dell'eventuale plume), circostanza che osterebbe alla progettazione della barriera idraulica ed imporrebbe il completamento della caratterizzazione del sito.

La ricorrente sostiene inoltre l'irragionevolezza della richiesta, adducendo che:

- i pozzi di emungimento già collocati nell'area nell'area Deposito Belleli di proprietà della IES (PZ151A, PZ151B, PZ151C, PZ151D) sarebbero in grado di intercettare le acque di falda provenienti dal sito Belleli Energy Cpe, a seguito di un eventuale ed ipotetico rilascio da parte del surnatante;

- non vi sarebbe evidenza analitica relativa all'esistenza di un ipotetico “plume di contaminazione” diretto verso le aree umide ed il fiume Mincio.

4.7. Gli argomenti dell'esponente non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

4.8. La prescrizione relativa alla necessaria predisposizione di un barrieramento idraulico per intercettare il plume di contaminazione diretto verso il fiume Mincio risulta il frutto di un'approfondita istruttoria condotta dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4.9. Come evidenziato dalla Provincia di Mantova, le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee svolte nel SIN a partire dal 2003 hanno infatti costantemente evidenziato la presenza estremamente diffusa -in corrispondenza dello stabilimento IES e delle aree limitrofe - di prodotto organico in galleggiamento sulla falda (cd. surnatante), costituente una sorgente primaria di contaminazione a causa del continuo rilascio in falda di sostanze inquinanti, la cui rimozione è propedeutica a qualsiasi intervento di bonifica delle acque inquinate. Nelle medesime campagne è emersa anche l'insufficienza dei sistemi di MISE adottate da IES, che non creano alcun richiamo dinamico delle aree circostanti e quindi non risultano efficaci nell'azione di riduzione della superficie interessata dal surnatante e non impediscono la propagazione della contaminazione disciolta nelle acque sotterranee.

4.10. La relazione ARPA del febbraio 2014 (deposito Belleli 11.11.2020 - doc- 7) inerente la Campagna acque 2013 – monitoraggio del surnatante, ha evidenziato che: “Le misure di spessore del prodotto organico effettuate a novembre 2013 presso lo stabilimento Belleli Energy evidenziano, rispetto alla campagna di marzo 2012, un avanzamento del fronte del surnatante con spessori elevati anche nei poligoni più meridionali e distanti dalla Raffineria IES e da Via Brennero. L'assenza di surnatante in alcuni pozzi/piezometri lungo via Brennero potrebbe indicare l'inizio della possibile separazione della massa di surnatante presente in Belleli da quella presente in Raffineria, distacco che potrebbe essere

correlato all'azione dei pozzi bandiera, adibiti al recupero di surnatante, in funzione da alcuni anni in questa zona di proprietà IES, di fronte allo stabilimento Belleli. Gli elevati spessori di surnatante misurati in Belleli Energy nella campagna acque 2013 confermano l'indifferibile necessità di attivare, in questa zona, idonei sistemi di recupero del prodotto organico. Inoltre, poiché il surnatante presente in Belleli Energy costituisce una sorgente primaria che genera in falda un pennacchio di contaminazione diretto verso le aree umide del fiume Mincio, è necessario che vengano attivati, più a valle, dei sistemi di sbarramento idraulico per intercettare la falda e quindi il pennacchio di contaminazione".

4.11. ARPA ha inoltre dato atto che la Società IES ha presentato un Progetto di recupero del surnatante in area di proprietà Belleli Energy approvato dal Ministero dell'Ambiente e che Sogesid s.p.a. ha presentato, per conto del medesimo ministero, un Progetto per la messa in sicurezza della falda a valle della IES che prevede anche il recupero del surnatante in area Belleli. Saggiunge ARPA che "tuttavia, sia il progetto IES che il I° stralcio del progetto Sogesid, prevedono per l'area Belleli Energy solamente il recupero del surnatante ma non lo sbarramento idraulico a valle; si ribadisce pertanto l'importanza che venga richiesto e realizzato uno sbarramento idraulico non solo a valle dell'area IES, ma anche a valle dello stabilimento Belleli Energy, in zona darsena, come già evidenziato dal Comitato locale di coordinamento riunitosi in data 31/01/2013 e nel parere congiunto ARPA- Provincia del 25/03/2013 (prot. ARPA n. 2013-0041192 e prot. Provincia n. 13978/13) allegato al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013. I dati rilevati nella campagna 2013 confermano pertanto la necessità che in Belleli Energy si proceda quanto prima al recupero del surnatante nella zona adiacente la Via Brennero e si intervenga con uno sbarramento idraulico a valle, in zona darsena".

4.12. Come evidenziato nel verbale della conferenza istruttoria di data 28 maggio 2014 (deposito Belleli – 11.11.2020 doc 4) "l'esecuzione del Progetto definitivo di bonifica del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falsa acquifera nelle sole aree di proprietà di IES s.p.a. /Belleli Energy Cpe S.r.l. non è in alcun modo interferente con le attività di messa in sicurezza d'emergenza finalizzate alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy Cpe (...) ma ne costituisce la giusta integrazione"; le amministrazioni hanno quindi espressamente preso in esame la sussistenza di altre azioni sulle aree limitrofe e confermato che non sussiste la denunciata interferenza delle stesse rispetto alle richieste attività di MISE e di recupero del surnatante.

4.13. L'inadeguatezza dell'intervento attuato da IES in area Belleli è confermata peraltro dagli esiti delle campagne di monitoraggio condotte successivamente, dal 2015 al 2019.

4.14. La relazione ARPA sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee - campagna 2019 (deposito provincia 10.11.2020 allegato 22) ancora evidenzia che "per quanto riguarda il surnatante presente in area Belleli Energy, gli interventi di rimozione e recupero del prodotto organico vengono effettuati dalla società IES attraverso 6 piezometri (015, 005, 006, 002, 022 e 010) attrezzati con skimmer attivi mediante i quali, dal luglio 2014, sono stati recuperati in totale 9.7 mc (pari a 9.670 litri) di prodotto surnatante. (...) Dal confronto tra la superficie interessata dal prodotto surnatante nel 2017 e quella del 2019 (...) emerge un incremento significativo, pari a circa il 65%, rispetto alla campagna precedente; ciò testimonia come l'attività di recupero del surnatante presso lo stabilimento Belleli Energy, eseguito con semplici skimmer (...) che recuperano il prodotto che si accumula all'interno della colonna del piezometro senza però creare alcun richiamo dinamico dalle aree circostanti, non sia del tutto efficace nell'azione di riduzione delle superfici interessate dal surnatante." Concludendo che tale situazione "costituisce un rischio non accettabile per la falda che scorre indisturbata presso le aree umide e il fiume Mincio".

5. Per le considerazioni esposte il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5.1. La condanna alle spese segue la soccombenza.

(Omissis)